Regolamento di attuazione dello Statuto Fisascat Cisl

CISL FISASCAT

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

Regolamento di attuazione dello Statuto Fisascat Cisl

PARTE I
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

CAPITOLO I
ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla FISASCAT deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale competente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante iscritto che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.
Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante iscritto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di categoria che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.
I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. I lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere una attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.
I lavoratori dipendenti della FISASCAT, i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito), debbono iscriversi alla Federazione Territoriale di riferimento.

Articolo 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.
All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto FISASCAT gli iscritti espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione Territoriale di appartenenza.
La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.
Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II
LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

Articolo 5

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria, le cariche di componente della Segreteria Confederale, di componente delle Segreterie delle Federazioni Nazionali di categoria, di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto delle USR, di componente delle Segreterie di USR con più di due comprensori, di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto di UST, di componente di Segreteria di UST con più di 15.000 iscritti tra i lavoratori attivi.
Le Federazioni Nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.
E' ammessa per le peculiari caratteristiche del settore la compatibilità tra le cariche di Segreteria ai diversi livelli degli organismi delle FISASCAT Territoriali e Regionali.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 7 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.
Sono enti collaterali gli enti promossi dalla FISASCAT ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Federazione. Sono associazioni collaterali quelle le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà

della FISASCAT e le associazioni formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.
Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.
Sono società collaterali alla FISASCAT le società di capitali le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Federazione finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Articolo 7

Sono incompatibili:

- ✓ incarichi di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (Consigli di Amministrazione, Comitati di Controllo, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Organizzazione e di enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6 comma 4;
- ✓ gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (presidente, vicepresidente, amministratore delegato, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Organizzazione, o di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6, comma 4.

Sono inoltre incompatibili:

- ✓ gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente dei consigli di amministrazione comunque denominati o dei collegi dei sindaci di enti, società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali alla Organizzazione, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o iscritti lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

Articolo 8

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.
Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera c) dell'articolo 31 dello Statuto della FISASCAT, deve optare per una sola carica con

dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera b) dell'articolo 31 dello Statuto della FISASCAT decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.
Gli iscritti dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 31 dello Statuto della FISASCAT, possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Per quanto concerne l'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, valgono le norme dell'articolo 8 del Regolamento Confederale

Articolo 9

Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 31 dello Statuto della FISASCAT e nell'articolo 8 del presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio.

Articolo 9 bis

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 32 dello statuto della Fisascat e in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, nell’ambito di una stessa struttura dell’organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

Norma transitoria all’articolo 9 bis

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il periodo del mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui all’articolo 9 bis.
Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per la fase di scorporo, fusione o accorpamento.
Gli effetti di tale deroga cesseranno alla scadenza del mandato del XVIII Congresso Fisascat.

CAPITOLO III
LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FISASCAT

Articolo 10

I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni, designati dalla FISASCAT, sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa l'attività svolta coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione.
Il mancato adempimento di dette norme di comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo per i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. In assenza dell'Esecutivo gli eventuali provvedimenti vengono assunti dalla Segreteria territorialmente competente.
Le nomine avverranno avuta presente l'esigenza di assicurare:

a) la piena autonomia del sindacato;
b) il più alto grado di competenza e professionalità;
c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 11

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo dell'Organizzazione.

PARTE II
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO IV
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

Articolo 12

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 13

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 14

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.
Il Segretario Generale e i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.
Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Articolo 15

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.
A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

CAPITOLO V
DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

Articolo 16

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte.
Sino a tale data esse non sono esecutive.
Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 17

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 18

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.
I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII
IL COORDINAMENTO

Articolo 19

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'articolo 25 dello Statuto della FISASCAT, devono invitare gli organismi di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.
In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.
Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere.
Le Federazioni Regionali e Territoriali sono tenute ad informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro organismi direttivi inviando copia della convocazione.

CAPITOLO VIII
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 20

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui allo Statuto della FISASCAT spetta a tutti gli iscritti ed alle Strutture dell'Organizzazione.
I relativi ricorsi al Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.
I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.
I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.
Il ricorso va notificato a cura del ricorrente a tutte le parti a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, a pena di improcedibilità.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale, fatta eccezione per quanto previsto dal 4° comma del presente articolo e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.
Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti, si applica la procedura dell'articolo 20 dello statuto Fisascat Cisl.
I provvedimenti adottati possono essere reclamati davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 21

Il Collegio Confederale dei Probiviri è competente a giudicare in prima ed ultima istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai Collegi delle Strutture sottoposte a gestione ordinaria e straordinaria.
Qualora le Federazioni Nazionali di categoria e le Unioni Sindacali Regionali fossero prive del proprio Collegio dei Probiviri, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessato. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessato.
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri di Federazione e di Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente, entro il termine di 30 giorni dalla mancata pronuncia.
Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso, il Collegio Confederale dei Probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei Probiviri di prima istanza.
Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.
Il termine di 180 giorni di cui ai due comma precedenti resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Articolo 22

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei Probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto Confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

Articolo 23

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 20 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 24

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione.
Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 25

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.
Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 26

Il commissario di cui all'articolo 27 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

PARTE III
GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX
IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 27

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale fissando la percentuale minima di candidate da inserire nelle liste e da eleggere con l'obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.
La convocazione dei Direttivi della Fisascat per la convocazione dei congressi delle strutture territoriali interessate da processi di accorpamento è affidata alle Federazioni Regionali della Fisascat mentre la convocazione dei Consigli Generali delle strutture regionali interessate da processi di interregionalizzazione viene effettuata dalla Segreteria Nazionale della Fisascat.

CAPITOLO X
IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 28

Il Consiglio Generale è composto:

a) da 112 componenti eletti in sede di Congresso Nazionale;

b) da rappresentanti regionali eletti dai Comitati Direttivi delle singole strutture regionali o province autonome interessate, secondo i seguenti criteri:
 - ✓ per le Regioni fino a 3.000 iscritti, 1 rappresentante;
 - ✓ per le Regioni da 3.001 a 6.000 iscritti, 2 rappresentanti;
 - ✓ per le Regioni da 6.001 a 9.000 iscritti, 3 rappresentanti;
 - ✓ oltre i 9.000 un altro rappresentante di diritto per ogni 3.000 iscritti o frazione superiore a 1.500.

c) da un rappresentante per ogni Regione o Provincia a statuto autonomo, anche se accorpate ad altre regioni, nella persona del Dirigente Regionale responsabile comunque denominato, eletto dal Direttivo Regionale nel proprio seno e prima del Congresso Nazionale.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita una presenza di candidate nelle liste e di elette, che tenga conto della presenza femminile.
Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti.
Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto.
Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i rappresentanti regionali, il nuovo rappresentante sarà eletto dal Consiglio Regionale interessato.

Articolo 29

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui ai punti b) e c) e la responsabile del Coordinamento Nazionale Femminile, venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, di cui al comma precedente, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 30

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 31

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.
La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 32

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione.

Articolo 33

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.
Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.
La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 34

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.
La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 35

Il Consiglio Generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 36

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 37

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione dei componenti vacanti.

CAPITOLO XI
IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 38

Il Comitato Esecutivo è composto:

a) da n. 40 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile.

Articolo 39

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette di regola, ai singoli componenti del Comitato, gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario di cui all'articolo 27 dello Statuto della FISASCAT.

Articolo 40

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

CAPITOLO XII
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

Articolo 41

La composizione della Segreteria delle strutture sarà la seguente:

- ✓ Federazioni territoriali di categoria: fino ad un massimo di n° 3 componenti;
- ✓ Federazioni Regionali di categoria: fino ad un massimo di n° 5 componenti per quelle con oltre 30.000 iscritti e fino ad una massimo di n° 3 componenti per tutte le altre, fatte salve al riguardo, le determinazioni degli organismi regionali che dovessero valutare la necessità di istituire organismi di coordinamento all'interno degli organi stessi;
- ✓ Federazione Nazionale di categoria: fino ad un massimo di n° 5 componenti.

Le previsioni di cui al presente articolo dovranno avere integrale applicazione ed attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque ogni qualvolta si determino condizioni tali da consentirne l'applicabilità.

Norma transitoria all'articolo 41

Per le Federazioni Regionali e Territoriali di categoria interessate da processi di accorpamenti i componenti della segreteria potranno arrivare sino ad un massimo di 5 a prescindere dal numero degli iscritti.

Per le Federazioni Regionali interessate da processi di regionalizzazione ed interregionalizzazione, i componenti della Segreteria potranno arrivare sino ad un massimo di 7.

Tale deroga avrà effetti per il relativo mandato della fase di accorpamento.

CAPITOLO XIII
STRUTTURE REGIONALI

Articolo 42

Il Consiglio Regionale é composto da:

- ✓ Segretari responsabili dei comprensori FISASCAT della Regione;
- ✓ da rappresentanti di categoria dei comprensori eletti dai Consigli Direttivi Comprensoriali nel rapporto e con le modalità indicate, all'atto della convocazione del Congresso Regionale, dal Consiglio Regionale di categoria, in relazione al numero degli iscritti;
- ✓ nelle regioni ove i Consigli Regionali non sono costituiti, le modalità di elezione ed il rapporto di rappresentanza verranno stabiliti dal Congresso ad inizio dei lavori;
- ✓ dovrà comunque essere assicurata la presenza nel Consiglio Regionale, secondo criteri di rappresentatività, di tutti i territori della Regione;
- ✓ da un numero di componenti eletti dal Congresso, determinato in sede di Congresso, in misura almeno pari al numero dei componenti di diritto;
- ✓ dalla responsabile del Coordinamento Femminile della FISASCAT se non eletta.

Il Consiglio é competente a deliberare, sulla base della consistenza organizzativa, la composizione della Segreteria che sarà eletta con votazioni separate nel seguente ordine: il Segretario Responsabile e i componenti la Segreteria.

Articolo 43

La Coordinatrice Femminile della FISASCAT territoriale entra a far parte di diritto del Comitato Direttivo se non eletta.

PARTE IV
PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

CAPITOLO XIV
IL PATRIMONIO

Articolo 44

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.
Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici ed alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.
La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.
Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.
Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni consegnatari dei beni medesimi.
Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 45

Le organizzazioni nazionali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.
I rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.
I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.
Le strutture ai vari livelli dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalle vigenti normative di legge.
Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L.196/2003).
Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L.626/94 (sicurezza).

CAPITOLO XV
I BILANCI

Articolo 46

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità alle norme ed alla modulistica che vengono diramate dalla Organizzazione. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, approvati dai competenti organismi delle strutture ed inviati entro il primo trimestre di ogni anno alla Federazione Nazionale.

CAPITOLO XVI
ISPEZIONI

Articolo 47

La Federazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni territoriali a qualsiasi livello.
Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.
Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno in deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto della FISASCAT.